

DIRETTIVA 2005/46/CE DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2005****che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla decisione 2004/141/CE della Commissione ⁽⁴⁾, la sostanza attiva amitraz non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾; la stessa decisione prevede che i prodotti fitosanitari contenenti amitraz non siano più autorizzati nella Comunità, ad eccezione di taluni impieghi limitati, in mancanza di alternative valide (impieghi essenziali).
- (2) La decisione della Commissione di cui al considerando 1 dispone un ritiro graduale; è opportuno che le quantità massime di residui, che si basano sul principio che la sostanza in questione non è autorizzata nella Comunità, non siano applicate fino alla fine del periodo di ritiro graduale della sostanza.
- (3) Per quanto concerne l'amitraz, le quantità massime di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale sono fissate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio ⁽⁶⁾; è opportuno che la presente direttiva tenga conto di tali quantità massime.
- (4) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius ⁽⁷⁾ sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex contiene un numero limitato di quantità massime di residui per l'amitraz; esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui figuranti nella presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state valutate alla luce dei rischi per i consumatori. Non è stato accertato alcun rischio.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19).

⁽⁷⁾ http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

- (5) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare quantità massime di residui per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
- (6) È quindi necessario modificare diversi valori di residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di amitraz figuranti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati dell'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE la riga seguente è modificata come segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz	0,05 (*) cereali
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»	

Articolo 2

All'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe seguenti sono modificate come segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massime (mg/kg)		
	Nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci NC 0407 00 e 0408
«Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz)	0,05 (*), Pollame		0,01 (*)
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»			

Articolo 3

Le quantità massime di residui di antiparassitari per l'amitraz indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle figuranti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2006. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra le disposizioni medesime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2007.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilammina espressa in amitraz)
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio	0,05 (*)
i) AGRUMI	
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e uve da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilammina espressa in amitraz)
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananassi	
Melograni	
Altri	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,05 (*)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	
ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilnilina espressa in amitraz)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
d) Mais dolce	
iv) CAVOLI	
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietola da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI (freschi)	
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilnilina espressa in amitraz)
(vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. Legumi da granella	0,05 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. Semi oleosi	
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	1 (*)
Altri	0,05 (*)
5. Patate	0,05 (*)
Patate precoci	
Patate tardive	
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Qualora la quantità non sia confermata o modificata da una direttiva, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2007, il pertinente limite inferiore di determinazione analitica.»